

**Andrea Lippi**

**ICAAP E ILAAP**

**Le sfide di Basilea 3**

**FrancoAngeli**

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.





I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

**Andrea Lippi**

**ICAAP E ILAAP**

**Le sfide di Basilea 3**

**FrancoAngeli**

Copyright © 2017 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

# INDICE

<b>Introduzione</b>	pag.	7
<b>1. <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i></b>	»	9
1.1. Definizione, inquadramento normativo e finalità	»	9
1.2. Le fasi del processo ICAAP	»	12
1.3. Il processo ICAAP e le funzioni di governance	»	18
1.4. Il governo del processo ICAAP	»	20
<b>2. Il <i>Risk Appetite Framework (RAF)</i></b>	»	23
<b>3. La relazione fra processo ICAAP e RAF</b>	»	29
<b>4. Il processo di revisione e valutazione prudenziale (<i>Supervisory Review and Evaluation Process – SREP</i>)</b>	»	31
4.1. Ambito definitorio e applicativo	»	31
4.2. Prima fase: la classificazione degli enti	»	33
4.3. Monitoraggio degli indicatori principali	»	35
4.4. Analisi del modello imprenditoriale ( <i>Business Model Analysis – BMA</i> )	»	35
4.5. La valutazione del modello di governance e del sistema dei controlli interni	»	38
4.6. La valutazione dei rischi che impattano sul capitale	»	41
4.7. La valutazione SREP complessiva	»	42
<b>5. Il processo di revisione e valutazione prudenziale (<i>Supervisory Review and Evaluation Process – SREP</i>)</b>	»	45
5.1. Introduzione	»	45
5.2. Il <i>Liquidity Coverage Ratio – LCR</i>	»	46

5.3. Il <i>Net Stable Funding Ratio</i> – NSFR	pag.	53
5.4. Il monitoraggio del rischio di liquidità e del calcolo degli indici	»	57
<b>6. La governance del rischio di liquidità</b>	»	59
<b>7. Il processo di gestione del rischio di liquidità</b>	»	62
7.1. Fase 1: identificazione e misurazione del rischio	»	62
7.2. Fase 2: prove di stress	»	63
7.3. Fase 3: gli strumenti di attenuazione del rischio di liquidità	»	65
7.4. Fase 4: la gestione della liquidità	»	66
7.5. Fase 5: <i>Contingency Funding and Recovery Plan</i> (CFRP)	»	66
<b>8. <i>Internal Liquidity Adequacy Assessment Process</i> (ILAAP)</b>	»	68
8.1. Definizione e inquadramento	»	68
8.2. Le informazioni salienti nel processo ILAAP	»	71
8.3. ILAAP e ICAAP: quali relazioni informative?	»	72
8.4. Gli impatti della regolamentazione di Basilea sui bilanci delle banche	»	73
<b>9. Il processo di revisione e valutazione prudenziale: il <i>Supervisory Review and Evaluation Process</i> (SREP) in materia di liquidità</b>	»	75
9.1. Introduzione	»	75
<b>10. Conclusioni. (Verso Basilea 4?)</b>	»	86
<b>Bibliografia</b>	»	91



# INTRODUZIONE

Il piano di riforme denominato Basilea 3<sup>1</sup>, pubblicato nel dicembre del 2010, intende rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario. In particolare, i provvedimenti adottati mirano a migliorare la capacità delle banche e delle istituzioni finanziarie di assorbire shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie indipendentemente dalla loro origine, migliorare la gestione del rischio e la governance, rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche.

Le riforme possono essere distinte in due ordini di livello fra loro complementari:

- microprudenziali, ossia concernenti la regolamentazione a livello di singole banche con lo scopo di rafforzare la resistenza dei singoli istituti bancari a situazioni di stress;
- macroprudenziali, ossia concernenti i rischi a livello di sistema che possono accumularsi nel sistema bancario, nonché l'amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo.

L'intento della regolamentazione emanata dal Comitato di Basilea è di rendere più robusto il sistema bancario, rafforzando la capacità delle banche in termini di assorbimento degli shock derivanti da tensioni economiche e finanziarie. In particolare, la normativa introdotta da Basilea 3 a livello di Pillar 1 non comporta particolari stravolgimenti; viene ribadita l'importanza della funzione del patrimonio, che dovrà essere valutato sia in termini di quantità sia di qualità. Rimane invariato il requisito di capitale totale pari all'8% delle attività ponderate per il rischio, si incrementa dal 2% al 4% il Common Equity e dal 4% al 6% il Common Equity Tier 1. A livello invece di Pillar 2 vengono introdotte importanti e rilevanti novità nell'ambito dell'ICAAP, il processo finalizzato alla valutazione attuale e prospettica

<sup>1</sup> Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System e Basel III: International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring”.

della propria adeguatezza patrimoniale, e viene introdotto l'ILAAP, il processo applicato per la prima volta a gennaio 2016, finalizzato alla valutazione e gestione del rischio di liquidità. Il ruolo delle autorità di vigilanza rimane cruciale e, per certi aspetti, viene rafforzato, ma nel contempo viene data una maggiore responsabilità ai singoli soggetti vigilati che sono chiamati ad investire mezzi finanziari e risorse nel rispetto dell'articolata architettura di vigilanza prudenziale messa in atto dal legislatore.

Il presente lavoro intende illustrare i processi di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e del rischio di liquidità (ILAAP) fornendo una visione di raccordo fra di essi e con le funzioni di governance dei soggetti vigilati, gli impatti operativi e le linee di sviluppo. Il primo capitolo pertanto presenta, in dettaglio, il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) svolto da ogni singola banca al fine di individuare, misurare, gestire e monitorare il proprio capitale, sia in termini quantitativi sia qualitativi, in funzione dei rischi assunti. Ciascuna banca quindi è chiamata a definire preventivamente la propria propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Tale processo, denominato *Risk Appetite Framework* (RAF), è descritto nel secondo capitolo, mentre nel terzo viene presa in considerazione la relazione fra ICAAP e RAF. Pur attribuendo ampia autonomia alle singole banche, le autorità di vigilanza mantengono un presidio di controllo costante e continuativo attraverso un processo di valutazione e misurazione dei rischi di ciascuna di esse denominato *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP), le cui fasi sono descritte nel quarto capitolo. La scarsità di liquidità, attuale o prospettica, in una banca può scaturire da diversi fattori, idiosincratichi e/o sistemici, e può avere conseguenze non indifferenti per i risparmiatori, per l'economia reale e, più in generale, per la fiducia nel sistema bancario e finanziario. Per questo motivo la regolamentazione ha imposto due indici specifici, il *liquidity Coverage Ratio* (LCR) e il *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), presentati nel capitolo quinto. Ciò focalizza l'attenzione sulla governance del rischio di liquidità (esaminata nel sesto capitolo) e sul processo di gestione del rischio di liquidità, articolato in predeterminate fasi, illustrate nel settimo capitolo. È quindi richiesto ad ogni banca di implementare un processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (*internal liquidity adequacy assesment process* – ILAAP) la cui struttura è presentata nell'ottavo capitolo. Le autorità di vigilanza, anche con riferimento al rischio di liquidità, svolgono un processo di revisione e valutazione prudenziale che viene descritto nel nono capitolo. Il decimo capitolo, infine, chiude il lavoro e apre una breve finestra sulle possibili evoluzioni future con riferimento a Basilea 4.

# 1. INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSEMENT PROCESS

## 1.1. Definizione, inquadramento normativo e finalità

L'*Internal Capital Adequacy Assesment Process* (ICAAP) è il processo interno di valutazione di adeguatezza patrimoniale svolto dalle singole banche che mira all'individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio del capitale secondo quanto previsto dalla Direttiva 2013/36/UE<sup>1</sup>. In particolare, la Circolare 285 della Banca d'Italia<sup>2</sup> dedica ampio spazio al processo di controllo prudenziale e al ruolo svolto dai diversi organi aziendali. Nella prima parte della Circolare, al Titolo III, viene descritto l'articolato processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process* – SRP) che viene distinto in due parti: la prima a carico e di competenza delle singole banche (l'*Internal Capital Adequacy Assesment Process* – ICAAP), mentre la seconda (il *Supervisory Review and Evaluation Process* – SREP) di pertinenza delle Autorità di Vigilanza, per giungere ad esprimere un giudizio complessivo sull'istituto vigilato basandosi anche sulle informazioni raccolte dal processo di adeguatezza patrimoniale. Il collegamento tra le due parti avviene mediante un resoconto strutturato: l'informativa ICAAP, che le banche individuali devono fornire all'Organo di vigilanza entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

<sup>1</sup> European Banking Authority, "Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)", ABE/GL/2014/13, Art. 73, 19 dicembre 2014.

<sup>2</sup> Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, 15° aggiornamento dell'8 marzo 2016. "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

La Circolare 263/2006 della Banca d'Italia<sup>3</sup>, con il proposito di circoscrivere con chiarezza i concetti alla base del dialogo tra la Vigilanza e gli intermediari in materia di adeguatezza patrimoniale, fornisce le seguenti definizioni per indicare i requisiti di capitale calcolati internamente, a fronte del singolo rischio o a livello complessivo, e le risorse patrimoniali utilizzate per la copertura dei singoli rischi o di tutte le esigenze aziendali:

- capitale interno: il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso;
- capitale interno complessivo: la sommatoria dei capitale interni riferiti a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali eccedenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico;
- capitale e capitale complessivo: gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del capitale interno e del capitale interno complessivo.

L'ICAAP richiede alla singola banca di effettuare un'autovalutazione della propria adeguatezza patrimoniale, sia attuale sia prospettica, in relazione ai rischi assunti, definendo in maniera autonoma il processo approvato dagli organi societari. Pertanto, con la comunicazione ICAAP le banche illustrano agli organi di vigilanza le caratteristiche fondamentali del processo posto in atto, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli. L'informativa contiene anche un'autovalutazione che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che le banche intendono predisporre per eliminare le carenze riscontrate.

È opportuno sottolineare che l'ICAAP richiede un notevole impegno in termini di risorse di strutture societarie e non lo si deve pertanto banalizzare nella semplice informativa che lo descrive, la quale costituisce solo l'ultima parte del processo che ha lo scopo di descrivere quello che ciascuna organizzazione dovrebbe aver già realizzato nell'ambito delle sue funzioni e da cui dipende la sua adeguatezza patrimoniale.

In considerazione della sua finalità, l'ICAAP deve necessariamente tener conto di elementi di natura quantitativa e qualitativa. I primi sono riconducibili ai modelli e alle metodologie per la misurazione del capitale interno, la determinazione del capitale interno complessivo e la riconciliazione di essi;

<sup>3</sup> Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo "Nuove disposizioni per la vigilanza prudenziale delle banche") – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013

i secondi riguardano gli aspetti di natura gestionale, organizzativa nonché i sistemi di identificazione e misurazione dei rischi e i processi di pianificazione patrimoniale<sup>4</sup>.

Banca d'Italia sottolinea che l'ICAAP deve essere conforme al principio di proporzionalità, in base al quale i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla banca. Ciò comporta pertanto un'applicazione non uniforme della normativa a tutte le realtà bancarie, ma bensì un'applicazione proporzionale, tenendo conto delle diverse dimensioni delle aziende di credito. Inoltre, la frequenza e l'intensità dello SREP considerano la rilevanza sistemica, le caratteristiche e il grado di problematicità delle banche<sup>5</sup>.

Il principio di proporzionalità, al fine di facilitarne anche l'attuazione, distingue le banche in tre classi. La Classe 1 comprende le banche e i gruppi bancari che sono autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB<sup>6</sup> (*Internal Rating Based*) per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, o del metodo AMA<sup>7</sup> (*Advanced Measurement Approaches*) per il calcolo dei requisiti a

<sup>4</sup> Banca d'Italia, Circolare n. 269 del 7 maggio 2008 – 6° aggiornamento del 23 luglio 2014. “Guida per l'attività di vigilanza”.

<sup>5</sup> Banca d'Italia. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2017 – 15° aggiornamento dell'8 marzo 2016. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione I. “Disposizioni di Vigilanza per le banche”.

<sup>6</sup> I metodi IRB si distinguono in metodo “di base” e “avanzato” a seconda dei parametri di rischio che le banche stimano al proprio interno. L'utilizzo dell'uno o dell'altro metodo presuppone la preventiva autorizzazione da parte della Banca d'Italia, la quale procederà alla verifica preliminare del rispetto di un insieme di requisiti organizzativi e quantitativi. Tale necessità è dovuta al fatto che, mentre nei metodi standardizzati le ponderazioni di rischio dipendono dal rating esterno assegnato alla controparte (o al garante), nei metodi IRB esse dipendono dalle valutazioni interne che le banche effettuano sui debitori attraverso la stima di tre elementi:

- 1) le componenti di rischio, ovvero la probabilità di default (PD), la perdita in caso di default (LGD), la perdita attesa (EL, ove rilevante), il fattore di conversione creditizia e la scadenza;
- 2) i requisiti minimi, organizzativi e quantitativi, che devono essere rispettati;
- 3) le funzioni di ponderazione del rischio, fissate dalla normativa, in base alle quali le componenti di rischio vengono trasformate in requisiti patrimoniali e quindi in attività ponderate per il rischio.

<sup>7</sup> A fronte dei rischi operativi, gli intermediari devono detenere un requisito patrimoniale da determinarsi in base ad uno o ad una combinazione dei metodi definiti:

- 1) base (Basic Indicator Approach – BIA);
- 2) standardizzati (Traditional Standardised Approach – TSA);
- 3) avanzati (Advanced Measurement Approaches – AMA).

fronte del rischio operativo, oppure di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato.

Alla Classe 2 appartengono le banche e i gruppi bancari che utilizzano metodologie standardizzate con attivo, rispettivamente, individuale o consolidato superiore a 3,5 miliardi di euro. Infine, alla Classe 3 appartengono le banche e i gruppi bancari che utilizzano metodologie standardizzate con attivo, rispettivamente individuale o consolidato, inferiore o pari a 3,5 miliardi di euro.

Il principio di proporzionalità, con riferimento al processo di adeguatezza patrimoniale, si applica ai seguenti aspetti<sup>8</sup>:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno;
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia.

L'ICAAP risulta essere una procedura molto articolata e complessa che coinvolge una molteplicità di funzioni ed organi aziendali; per questo motivo, essa deve essere nota e condivisa da parte di tutta la struttura aziendale, nonché sottoposta periodicamente ad una revisione interna. Per questo motivo, l'ICAAP è da considerarsi uno strumento di governance a carattere strategico, che implica la presenza di una funzione di risk management dinamica e il coinvolgimento di numerose altre strutture aziendali.

## 1.2. Le fasi del processo ICAAP

Facendo riferimento alla Circolare 285 di Banca d'Italia<sup>9</sup>, agli orientamenti EBA<sup>10</sup> e alla direttiva CRD IV<sup>11</sup>, è possibile individuare quattro fasi nelle quali si articola il processo ICAAP:

<sup>8</sup> Banca d'Italia. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2017 – 15° aggiornamento dell'8 marzo 2016. Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II. “La valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)”.

<sup>9</sup> Banca d'Italia. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2017 – 15° aggiornamento dell'8 marzo 2016.

<sup>10</sup> EBA/CP/2015/26 “Consultation Paper Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes” dell'11 dicembre 2015.

<sup>11</sup> Direttiva 2013/36/EU del 26 giugno 2013 “Capital Requirement Directive IV”.

- 1) individuazione dei rischi rilevanti<sup>12</sup>;
- 2) misurazione (per i rischi cosiddetti quantitativi) e valutazione (per i rischi cosiddetti qualitativi) dei singoli rischi e del relativo capitale interno;
- 3) misurazione del capitale interno complessivo;
- 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri.

In particolare, le banche devono determinare, con cadenza annuale, il capitale interno complessivo ed il capitale complessivo con riferimento<sup>13</sup>:

- alla fine dell'ultimo esercizio chiuso (31/12 anno precedente);
- in via prospettica alla fine dell'esercizio in corso (31/12 anno corrente), tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

La prima fase consiste nell'individuazione dei rischi ai quali gli istituti sono esposti. I rischi sui quali la normativa richiede obbligatoriamente attenzione attraverso l'ICAAP sono riepilogati nella successiva Tabella 1.1.

*Tab. 1.1 – Perimetro minimale dei rischi oggetto di analisi nel processo ICAAP<sup>14</sup>*

<b>Rischi di Primo Pilastro</b>
Rischio di credito (compreso il Rischio di controparte)
Rischio di mercato
Rischio operativo
<b>Altri rischi</b>
Rischio di concentrazione
Rischio di tasso di interesse
Rischio di liquidità
Rischio residuo
Rischio derivante dalle cartolarizzazioni
Rischio strategico
Rischio di reputazione

<sup>12</sup> Si intendono i rischi presenti al momento dello svolgimento del processo.

<sup>13</sup> Banca d'Italia. "Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale".

<sup>14</sup> *Ibidem*.

In particolare, il rischio di concentrazione è da intendersi con riferimento a controparti singole, connesse in gruppi, appartenenti allo stesso settore economico, che esercitano la stessa attività e/o che siano ubicate nella medesima area geografica.

Il rischio di liquidità considera l'eventualità che la banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni a scadenza mentre il rischio residuo è il rischio di inefficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. Il rischio derivante dalle cartolarizzazioni esprime la mancata considerazione, nelle decisioni gestionali, della percentuale di rischio comunque sempre presente nelle operazioni di cartolarizzazione. Il rischio strategico è da intendersi come il rischio attuale e prospettico di squilibri economici e patrimoniali dovuti a cambiamenti del contesto operativo o scarsa reattività a tali cambiamenti oppure a decisioni aziendali sbagliate o attuate in maniera inadeguata. Il rischio reputazionale considera il rischio attuale o prospettico di squilibri economici e patrimoniali dovuti alla percezione di un'immagine negativa della banca da parte di tutto il sistema esterno (clienti, soci, investitori, autorità di vigilanza e controparti in genere).

Dopo aver identificato i rischi e le fonti da cui essi sono generati, l'istituto deve verificare la propria adeguatezza patrimoniale considerando sia un orizzonte temporale di breve termine sia di medio termine. Nella sua concezione olistica, l'ICAAP dovrebbe considerare i rischi rilevanti cui l'istituto è o potrebbe essere esposto, tenendo in debita considerazione anche il contesto economico e normativo in cui opera. La banca deve essere in grado di fornire alle autorità di vigilanza le necessarie spiegazioni circa le metodologie di calcolo utilizzate al fine di rendere più comprensibile il processo ICAAP per ogni tipologia di rischio considerato. Inoltre, devono essere fornite informazioni circa la struttura della governance del rischio compresi i ruoli e le responsabilità in materia di organizzazione, gestione e controllo dei rischi, sia a livello di organo di gestione sia a livello generale.

La seconda fase del processo ICAAP consiste nel distinguere fra rischi per i quali occorre una vera e propria misurazione dell'esposizione e rischi per i quali, invece, è possibile solo una valutazione qualitativa, essendo rischi difficilmente quantificabili. La finalità è giungere alla determinazione del capitale interno necessario alla copertura degli stessi, suddivisi per categorie. In questa fase occorre tener conto del principio di proporzionalità: gli istituti appartenenti alla Classe 3 utilizzano le metodologie di calcolo standardizzato per il rischio di credito e di mercato e il metodo base oppure quello standard per il rischio operativo. Per ciò che riguarda gli altri rischi, ovvero per il rischio di concentrazione e di tasso di interesse, le banche possono utilizzare



appositi algoritmi semplificati proposti dalla Banca d'Italia<sup>15</sup>, mentre sono fornite linee guida per il rischio di liquidità. Anche le banche appartenenti alla Classe 2 possono utilizzare metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari con riferimento ai rischi compresi nel Primo Pilastro, mentre con riferimento ai rischi di concentrazione, di tasso di interesse e di liquidità, valutano la possibilità di inserire metodologie migliorative rispetto a quelle semplificate. Le banche di Classe 1 hanno invece piena autonomia relativamente alle metodologie da utilizzare per la misurazione del capitale interno relativo ai differenti rischi.

Oltre alla misurazione e valutazione dei rischi e del capitale interno assorbito da ciascuno di essi, le banche devono anche realizzare delle prove per verificare la loro esposizione ai rischi, l'efficacia dei sistemi di controllo e di attenuazione, nonché l'adeguatezza del capitale interno. Tali prove prendono il nome di stress test.

Gli stress test sono pertanto delle tecniche quantitative e qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili. La conduzione di questi test consente alla banche di:

- utilizzare analisi del tipo “*what if*” per valutare sia l'esposizione al singolo rischio in condizioni avverse, sia l'entità di capitale interno necessario a far fronte, ridurre o attenuare il rischio medesimo;
- effettuare una verifica del risultato e dell'accuratezza dei modelli di valutazione del rischio.

Gli eventi eccezionali ma plausibili oggetto dei test si distinguono in *specifici*, che danno luogo ad analisi di sensibilità, o *relativi a congiunture economiche-finanziarie* conseguenti ad ipotesi di scenari avversi, che originano analisi di scenario.

Con gli stress test si misurano pertanto le variazioni del rischio e del capitale interno di fronte a circostanze negative, ma si valuta meglio anche l'accuratezza dei modelli di controllo posti in essere per i singoli rischi.

Anche per l'applicazione degli stress test si tiene conto del principio di proporzionalità. Le banche della Classe 3 devono effettuare prove di stress test, secondo analisi di sensibilità, *almeno* per il rischio di credito<sup>16</sup>, il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse. Le banche appartenenti alla Classe 2 effettuano un'analisi di sensibilità rispetto ai fattori di rischio

<sup>15</sup> Banca d'Italia. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2017 – 15° aggiornamento dell'8 marzo 2016. Parte Prima, Titolo III, Capitolo I, Sezione II, Allegati B e C.

<sup>16</sup> È necessario valutare l'impatto patrimoniale che si registrerebbe nel caso in cui il rapporto tra l'entità delle esposizioni deteriorate o dei tassi di ingresso a sofferenza rettificata e gli impieghi aziendali si attestasse su livelli simili a quelli verificatisi nella peggiore congiuntura creditizia sperimentata dalla banca negli ultimi 15 anni.

che hanno identificato in maniera autonoma e che secondo le proprie analisi ritengono rilevanti; le banche della Classe 1 effettuano sia analisi di sensibilità sia di scenario.

Almeno una volta all'anno è necessario effettuare un esame dettagliato delle vulnerabilità della banca tenendo in considerazione tutti i rischi ritenuti rilevanti; inoltre è di fondamentale importanza eseguire un costante monitoraggio per l'individuazione di eventuali nuove minacce e, nel caso si identifichino trasformazioni nel sistema economico, adeguare gli stress test al nuovo scenario.

Le prove eseguite con gli stress test devono essere necessariamente documentate indicando l'approccio utilizzato, la politica interna per la gestione e attuazione degli stessi, una descrizione dell'interno processo di progettazione, approvazione, esecuzione e monitoraggio delle prestazioni ed infine una descrizione dei processi di valutazione degli stress test. L'organo di gestione è il titolare della responsabilità circa l'approvazione del programma degli stress test. Gli istituti devono altresì garantire alle autorità di vigilanza che le infrastrutture di dati che supportano gli stress test siano appropriate, flessibili e proporzionate al profilo di rischio dell'ente. Gli stress test devono inoltre tenere in considerazione le correlazioni esistenti fra le diverse tipologie di rischio, sia a livello di singola entità sia a livello di gruppo, al fine di fornire un quadro completo ed olistico dei rischi assunti dalla singola banca.

La terza fase dell'ICAAP consiste nella misurazione del capitale interno complessivo determinato attraverso la sommatoria del capitale interno determinato da ciascuna banca per la copertura di ciascun rischio analizzato. Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell'esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio. Anche in tale ambito risulta opportuna e necessaria l'applicazione del principio di proporzionalità. Gli intermediari appartenenti alla Classe 3 determinano il capitale interno secondo un approccio denominato "building block" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari del primo pilastro eventuali allocazioni di capitale per fronteggiare gli altri rischi rilevanti per l'intermediario, che possono essere determinati secondo le metodologie semplificate individuate dalla Vigilanza. Le banche della Classe 2 possono seguire lo stesso percorso indicato per quelli della Classe 3 potendo però ricorrere anche a metodologie interne differenti da quelle indicate dalla Vigilanza per la determinazione del capitale interno a fronte dei singoli rischi di primo e di secondo pilastro; in ogni caso, devono produrre una misura di capitale interno distintamente per ciascuno dei rischi rilevanti e prevedere che il capitale interno complessivo sia almeno pari alla

somma di quelli riferiti a ciascun rischio. Gli intermediari della Classe 1 effettuano, anche in ambito di aggregazione dei rischi, riflessioni più avanzate; ciò vale, in particolare, per quelli che hanno sviluppato metodologie statistiche di determinazione del capitale interno a fronte dei diversi rischi. In particolare, gli intermediari di questa Classe dovranno dimostrare che nella determinazione del capitale interno complessivo essi hanno tenuto conto di tutti i rischi rilevanti per la loro attività in modo accurato e affidabile. Essi dovranno documentare e spiegare con un elevato grado di dettaglio:

- la misura di rischio sottostante alla determinazione del capitale interno (VaR, conditional VaR, ecc.);
- l'algoritmo di aggregazione utilizzato e come sono state risolte le problematiche di aggregazione di rischi misurati su orizzonti temporali differenti e con distribuzioni sottostanti eterogenee;
- ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazione simultanea di tutti i fattori di rischio.

In questa misurazione sono di particolare rilievo i benefici derivanti dalla diversificazione dei rischi.

Quarta ed ultima fase dell'ICAAP è la determinazione del capitale complessivo e la riconciliazione con i fondi propri. Il capitale complessivo comprende gli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del capitale interno e del capitale interno complessivo. L'intermediario deve dimostrare che il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di patrimonio di vigilanza. Anche in questo ambito l'applicazione del principio di proporzionalità comporta alcune differenze di computo. Per gli intermediari appartenenti alla Classe 2 e 3 è consentito l'utilizzo dell'approccio "building block", che consiste nel sommare i requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Le banche appartenenti alla Classe 1 devono utilizzare soluzioni più sofisticate e sono tenute, in particolare, a spiegare in modo accurato: (i) i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quelle di perfetta correlazione positiva fra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stesse anche mediante appositi stress test; (ii) ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio. L'intermediario deve dimostrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di patrimonio di vigilanza, ossia spiegare come gli strumenti patrimoniali che non rientrano nel computo del patrimonio di vigilanza possono essere utilizzati per la copertura del capitale interno complessivo. La determinazione del capitale interno deriva da un lungo processo

organizzativo che segue la stesura del RAF (*Risk Appetite Framework*) e che coinvolge un numero elevato di soggetti.

Il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale consente agli organi di vigilanza di effettuare una documentata valutazione della banca, di verificarne l'esposizione ai rischi e la conseguente determinazione del capitale interno complessivo.

### **1.3. Il processo ICAAP e le funzioni di governance**

Il processo ICAAP risulta essere complesso ed articolato implicando anche la necessità di valutazioni di natura qualitativa riguardo ai sistemi di controllo dei rischi, ai processi di revisione, alla verifica della conformità alle norme e ai processi di allocazione di capitale. Per tale motivo è chiaro che all'interno dell'intermediario deve essere presente un meccanismo di governance adeguato, ritenuto parte integrante del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

La determinazione del capitale interno e la redazione dell'intero processo ICAAP sono sotto la responsabilità degli organi sociali. Tale processo, a causa della sua complessità, deve essere raccordato con il *Risk Appetite Framework* (RAF) rendendo necessario il coinvolgimento delle funzioni di *compliance, risk management e internal audit*.

Il rischio di non conformità alle norme, ossia il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di codici di autoregolamentazione (ad esempio statuti, codici di autodisciplina) è presidio della funzione di compliance. Negli ultimi anni, le autorità di vigilanza hanno rafforzato le norme in tema di compliance per rispondere alla necessità di migliorare la gestione di determinate categorie di rischio quali, ad esempio, quello legale e quello di reputazione. La logica di prevenzione che guida questa funzione richiede coordinamento e integrazione con le diverse attività svolte all'interno della banca al fine di cogliere in maniera tempestiva segnali di crisi. Tra i compiti della funzione di compliance rientra anche il presidio del rischio di reputazione (secondo pilastro). «Le banche sono infatti tenute a valutare l'esposizione a questo rischio nell'ambito del processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) dimostrando l'adeguatezza dei relativi sistemi organizzativi e di controllo»<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Boccuzzi (2008).

La funzione di risk management non ha uno schema organizzativo predefinito ma può essere strutturata diversamente da banca a banca in base alle esigenze e alla complessità di ciascuna. L'intermediario ha comunque l'obbligo di mantenere una visione d'insieme dei rischi e delle loro correlazioni. Le banche che utilizzano i sistemi interni di misurazione dei rischi, se coerente al principio di proporzionalità, devono individuare all'interno della funzione risk management unità indipendenti preposte alla convalida di questi sistemi.

Il sistema di controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (RAF);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- verifica dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- accertamento dell'affidabilità e della sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta anche involontariamente in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura e il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne<sup>18</sup>.

Un ruolo centrale ricoperto dal sistema dei controlli interni risulta essere quello di dover garantire che il processo di gestione dei rischi sia completo, adeguato, affidabile e coerente con il RAF.

I controlli effettuati possono essere suddivisi in tre livelli.

I controlli di primo livello, chiamati anche controlli di linea, attraverso cui si cerca di verificare che le operazioni vengano svolte in modo corretto. Per questo motivo vengono effettuati direttamente dalle unità operative, che sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Per svolgere questo compito le unità operative devono misurare, valutare e tenere costantemente sotto controllo i rischi che possono derivare dall'attività da loro svolta rispettando i limiti e gli obiettivi di rischio approvati nell'ambito RAF. I controlli di secondo livello sono quelli sui rischi e sulle conformità e sono

<sup>18</sup> Banca d'Italia. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 15° aggiornamento dell'8 marzo 2016. Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I.